COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia dell'Aquila

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del Reg. **Data 25/06/2021**	**OGGETTO: DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SEZ. DI CONTROLLO PER ABRUZZO N. 183/2021 VSG DEL 05.05.2021 - PRESA D'ATTO.**

L'anno **2021,** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria ed urgente**, con modalità mista, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico	X	
MARINACCI Lucio	X	
ANTONINI Marilena	X	
ROSELLI Sabatino	X	
SPERANDIO Alessandro		X
TOMEI Antonello	X	
ROSELLI Terenzio	X	
PEZZUTI Rosella	X	
ANTONINI Daniele		X
CIUCA Emiliano		X
TOMEI Antonella		X

Assegnati n. 11	Presenti n. 7
In carica n. 11	Assenti n. 4

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: Sperandio Alessandro, Antonini Daniele, Ciuca Emiliano, Tomei Antonella.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Domenico Nardis, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. LUCIO LUZZETTI. La seduta si svolge in modalità telematica come regolamentata da decreto sindacale n. 6 del 06/04/2020.
- Nomina scrutatori i Sigg. ==========

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- i Responsabili dei Servizi interessati per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ciascuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento relazionando sulla natura dell'atto oggetto di approvazione.

Evidenzia che le osservazioni della Corte dei Conti riguardano le modalità con le quali è stato nominato il CdA del Cogesa che quindi dovrà essere rinominato a seguito di nuova assemblea.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, n. 183/2021/VSG del 05.05.2021 in riferimento alle verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – CO.GE.SA .spa;
- Che nella citata deliberazione la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo ha accertato il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell'attuale CDA da parte dell'assemblea ordinaria della società in house COGESA SP degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all'art .11 del TUSP sia in ordine agli incombenti inerenti latrasmissione dei relativi atti alla Sezione Regionale di Controllo che in riferimento alla carenza della motivazione in ordine alla specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla nomina di un CDA costituito da tre membri in luogo di un amministratore unico;
- Che nella stessa deliberazione veniva disposto la trasmissione ai Sindaci, ai Presidenti del Consiglio Comunale della citata deliberazione n. 183/2021 affinchè comunichino all'organo consiliare i contenuti della stessa e agli organi di revisione dei comuni soci della società in house COGESA spa nonchè alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche ex art .15 TUSP presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Che la predette deliberazione, an sensi dell'art 31 del 1 d.lgs. 14/03/2013 n.33 deve altresì essere pubblicata sul sito internet delle Amministrazioni Comunali secondo le modalità di legge;
- Visto l'art.11, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del D. Leg.vo n. 100 del 2017 (c.d. Decreto Correttivo);
- Dato atto che la presente deliberazione, costituendo mera presa d'atto, non è corredata dai pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 266/05;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- All'Unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, e da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di prendere atto della delibera .n. 183/2021/VSG del 05.05.2021 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, atto che si allega per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera A)
- Di dare atto che costituendo la presente delibera mera presa d'atto non è corredata dai pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D.Lgs.267/2000;
- Di disporre ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 14/03/2013 n.33 la pubblicazione della presente deliberazione sul sito ufficiale del Comune di Villa Sant'Angelo nella "Sezione Amministrazione Trasparente.

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO
Provincia di L'Aquila
24 GIU. 2021
Prot. N. 1565 / 10 / 06

Del. n. 183/2021 / VSG

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, in riferimento alle verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Cogesa s.p.a.

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 100 del 2017 (c.d. Decreto correttivo);

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni Guida;

PREMESSO

1. Come noto e già messo in evidenza in plurime pronunce di questa Corte (cfr. in via esemplificativa Sez. contr. Marche n. 6/2019/VSG) il d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP) è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124 del 2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo.

Tra gli elementi di novità, indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

1.1. Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita, atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296 del 2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d. l. n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico *iter* procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 100 del 2017 (c.d. correttivo).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

2. Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo, il comma 3 demanda

all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oltre che alla struttura del Ministero dell'economia e delle Finanze alla quale, come è noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Tusp. In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del Tusp prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

3. Alla luce di tale quadro dispositivo, la Sezione ha ritenuto opportuno svolgere un approfondimento per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, nei confronti della società Cogesa s.p.a. al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare.

CONSIDERATO

1. Nel corso dell'esame delle relazioni redatte dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005, relative ai rendiconti di gestione anni 2015-2018 del Comune di Sulmona (AQ), è emersa la necessità di richiedere, con nota del 17 dicembre 2020, protocollo n. 5281, prime delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai rapporti dell'Ente comunale con la società Cogesa s.p.a., di cui lo stesso Comune di Sulmona detiene la partecipazione più elevata (n. 200 azioni del valore nominale di 20.000,00 euro) unitamente ad altri 66 enti locali, che detengono partecipazioni più circoscritte. Non essendo risultati sufficienti i chiarimenti trasmessi dal Comune a superare le criticità emerse in sede istruttoria, con successiva nota di questa Sezione n. 2373 del 15 marzo 2021, per ragioni di speditezza e concentrazione dell'attività istruttoria sono stati chiesti ulteriori chiarimenti oltre che al Comune di Sulmona, anche ai Comuni di Pratola Peligna (n. 79 azioni del valore nominale di 7.900,00 euro), Scanno (n. 39 azioni del valore nominale di 3.900,00 euro), Pacentro (n. 39 azioni del valore nominale di 3.900,00 euro), Introdacqua (n. 39 azioni del valore nominale di 3.900,00 euro), Raiano (n. 39 azioni del valore nominale di 3.900,00 euro), Bussi sul Tirino (n. 1 azione del valore nominale di 100,00 euro) ed Ateleta (n. 1 azione del valore nominale di 100,00 euro).

1.1. Alla base del predetto approfondimento istruttorio vi è la circostanza che da una visura

effettuata su TELEMACO-Registro delle Imprese, è emerso che, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina sopra richiamata, si è proceduto alla nomina di un nuovo CdA costituito da tre componenti, in luogo del precedente amministratore unico, senza peraltro procedere alla relativa comunicazione a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp, della delibera dell'Assemblea societaria, *"motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"*, in forza delle quali *"si può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione"*, invece che da un amministratore unico, che, in base al comma 2 della medesima disposizione, *"di norma"* dovrebbe essere l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Lo stesso articolo 16 dello statuto della società ripropone testualmente che: *"l'amministrazione della società è affidata di norma ad un amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, come definite dalla vigente normativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri"*.

2. Soltanto a seguito della prima richiesta istruttoria sopra richiamata, con nota del 20 gennaio 2021, il Presidente del medesimo CdA ha evidenziato, con nota trasmessa a questa Sezione, che *"il passaggio a una governance plurima si basa sulla necessità di dotare la stessa di un organo ammnistrativo che garantisca una maggiore condivisione delle scelte sia quotidiane ma soprattutto di quelle strategiche e che rappresenti maggiormente il territorio e ciò al fine di migliorare la capacità dell'azienda di governare in modo più efficace ed efficiente stante la crescita negli ultimi anni del numero dei soci e del fatturato"*. Nella stessa nota viene specificato che il compenso complessivo del CdA sarà pari a quello dell'amministratore unico (come dichiarato nel verbale dell'assemblea dei soci del 31 ottobre 2020, successivamente trasmesso in riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione del 17 dicembre 2021) e ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d. l. 95 del 2012 senza aggravio di ulteriori costi per l'azienda.

Pertanto, la decisione maturata dapprima in seno al comitato di indirizzo strategico e di controllo sulla società partecipata (verbale di riunione n. 4 del 10 agosto 2020) e poi ribadita in seno all'assemblea dei soci (verbale n. 8 del 31 ottobre 2020), si baserebbe, in via di estrema sintesi, sulla motivazione che un CdA composto da tre membri garantisca una maggior rappresentatività dei territori.

3. In disparte dall'irritualità di tale nota del Presidente del medesimo CdA, inoltrata dal Comune di Sulmona, senza alcuna osservazione da parte dell'Amministrazione comunale, alla quale erano state richieste le valutazioni nell'esercizio anche dei propri poteri di controllo di socio quanto rappresentato nel merito non è stato ritenuto idoneo a superare le originarie criticità, dovendosi procedere all'ulteriore approfondimento istruttorio di seguito ricordato.

RITENUTO

1. Deve, in primo luogo, darsi atto del mancato adempimento relativo all'obbligo di trasmissione a questa Sezione della predetta deliberazione assembleare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del Tusp invero, pervenuta solo in data 20 gennaio 2021, peraltro per il tramite del Comune di Sulmona, in seguito ad espresso rilievo nell'ambito dell'istruttoria sull'esame dei rendiconti 2015-2018.

2. Dall'esame della documentazione tardivamente trasmessa (verbale n. 4 del 2010 - Comitato di indirizzo strategico e di controllo sulla Società partecipata Cogesa s.p.a. per l'esercizio congiunto del controllo analogo) si evince che il passaggio ad una *governance* di tipo plurale (CdA costituito da tre membri) è stato definito dapprima dal citato Comitato di indirizzo strategico e di controllo per l'esercizio congiunto del controllo analogo, il quale *"superando la precedente deliberazione...demanda all'assemblea dei soci la scelta del numero dei membri del CdA e la scelta dei componenti"*. Successivamente, con verbale dell'assemblea dei soci n. 8 del 31 ottobre 2020, ed in particolare con la deliberazione n. 4 del 2020, è stato stabilito *"di far amministrare"*, a decorrere dallo stesso 31 di ottobre 2020, *"la società Cogesa da un Consiglio di Amministrazione"*, e contestualmente sono stati individuati i nuovi membri dell'organo amministrativo ribadendo, quale motivazione, l'esigenza di portare ad una maggiore condivisione delle scelte operative e strategiche aziendali, nonché delle correlate responsabilità.

2.1 Al riguardo, come già sopra specificato, con nota istruttoria del 15 marzo 2021 (acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2373), sono stati chiesti ad alcuni altri enti soci, dotati di partecipazioni maggiormente rappresentative (Comuni di: Sulmona, Pratola Peligna, Scanno, Pacentro, Introdacqua, Raiano, Bussi sul Tirino ed Ateleta), ulteriori valutazioni in grado di supportare l'avvenuta deroga alla normativa generale sulla composizione dell'organo collegiale di amministrazione societaria.

3. In riscontro a tal richiesta soltanto la stessa Società, con nota acquisita da questa Sezione al prot. n. 2676 del 31 marzo 2021, ed il Comune di Sulmona, con nota acquisita da questa Sezione al prot. n. 2734 del 2 aprile 2021, hanno provveduto a ribadire le sintetiche motivazioni già rintracciate negli atti precedentemente citati, inoltrando, in aggiunta, il verbale n. 2 del 26 febbraio 2021. In quest'ultimo atto, ed in particolare nella delibera n. 3 del 2021, al punto 2, è stato ribadito che: *"la scelta dell'assemblea dei Soci di Cogesa s.p.a. di nominare un Consiglio di Amministrazione a tre membri è motivata dalle esigenze di rafforzare la governance aziendale, in un quadro di notevole complessità organizzativa e gestionale...e di garantire un'adeguata rappresentatività territoriale nell'organo amministrativo in conseguenza dell'ampliamento territoriale*

della compagine sociale del territorio servito, e dei servizi erogati".

4. Preliminarmente, questo Collegio non può non rilevare un'evidente criticità gestionale, nella circostanza che sia la stessa Società e non i Comuni ad offrire a questa Sezione le controdeduzioni su profili che attengono il corretto esercizio dei propri poteri di soci. I rilievi posti dal Magistrato istruttore, infatti, non hanno riguardato il solo profilo relativo alla mancata trasmissione della predetta deliberazione dell'Assemblea della società, ma principalmente le ragioni a supporto della decisione, assunta dai Comuni come soci, di procedere alla nomina del CdA, decisione, che, evidentemente, non può essere giustificata dallo stesso Organo oggetto della nomina. La necessità di un corretto e costante esercizio dei propri poteri *uti socii* spettanti alle Amministrazioni pubbliche partecipanti è stato, del resto, ribadito dal legislatore del Tusp, che ha così disposto: (art. 12, comma 2) *"costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".*

4.1 Venendo al merito della questione in esame, nonostante la nuova istruttoria da parte di questa Sezione di controllo, la stessa Società ed il solo socio maggiormente rappresentativo (Comune di Sulmona), si sono limitati a ribadire il contenuto motivazionale già rappresentato nella deliberazione del 31 ottobre 2020, senza aggiungere ulteriori dettagli alle precedenti determinazioni assunte dall'assemblea, con riferimento ai presupposti che legittimerebbero una scelta organizzativa derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del Tusp.

5. Gli elementi controdeduttivi forniti non appaiono idonei a superare le criticità emerse in fase istruttoria. In disparte, infatti, dal profilo connesso all'invarianza della spesa sostenuta non valutabile *ex se* come condizione legittimante la decisione in esame, gli elementi indicati nella delibera assembleare di nomina e i successivi chiarimenti forniti non appaiono sufficienti a giustificare la deroga al principio fissato dal comma 2 di tale disposizione. Ciò che, infatti, legittima la possibilità di non far ricorso alla figura dell'amministratore unico è la presenza di *"specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa"* attinenti alla società ed emergenti, come già evidenziato da questa Corte (Sez. contr. Marche n. 6/2019/VSG), da dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti, in particolare, la sua struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico-finanziari.

5.1 Di contro, la rappresentatività dei soci (e pertanto dei relativi territori) appare assicurata, *rectius* dover essere assicurata, ai sensi anche dell'articolo 11 dello Statuto della società,

dall'Assemblea dei soci (cfr. articolo 11 *"definizione dell'assemblea e rappresentanza"*). La presenza, peraltro, di un comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo sulla società, per l'esercizio congiunto del controllo analogo, costituito dagli stessi componenti dell'assemblea, appare garantire un'ulteriore attività di controllo ed indirizzo relativamente alla gestione della società.

6. Ciò posto, non può ricondursi, dunque, a ragioni di adeguatezza organizzativa la necessità di assicurare idonea rappresentanza agli enti soci in quanto quest'ultimo aspetto attiene, piuttosto, alle modalità con cui viene esercitato il controllo pubblico sulla società. Non va, al riguardo, trascurato che il coinvolgimento dei soci nella gestione del soggetto societario potrebbe essere efficacemente perseguito anche mediante l'utilizzo degli strumenti pattizi previsti dal codice civile. In ogni caso, non vi è alcuna garanzia che un CdA costituito da tre membri sia effettivamente in grado di garantire *"un'adeguata rappresentatività territoriale"* la quale, di per sé, trova nell'Assemblea dei soci e non in un organo amministrativo collegiale (deputato alla gestione), la sua massima espressione.

6.1 Al contempo, nulla a ciò aggiunge quanto rilevato nella più recente delibera dell'Assemblea della Società, n. 3 del 2021, al punto 2, ovvero che *"la scelta dell'assemblea dei Soci di Cogesa s.p.a. di nominare un Consiglio di Amministrazione a tre membri è motivata dalle esigenze di rafforzare la governance aziendale, in un quadro di notevole complessità organizzativa e gestionale"*. Il riferimento alla notevole *"complessità organizzativa e gestionale"*, oltre che essere tardivo, in quanto avrebbe logicamente dovuto supportare l'*iter* motivazionale della delibera di nomina dell'organo societario e non essere *ex post* evocato, appare fortemente apodittico in quanto non viene fornito alcun elemento idoneo a supportare, in concreto, tale effettiva complessità. Né, ai fini che qui maggiormente interessano, rileva quanto specificato nella predetta delibera assembleare in ordine all'arricchimento di competenze professionali recato dalla nuova composizione dell'organo e alla possibilità dei componenti del CdA di sopperire al non elevato numero di figure amministrative presenti, svolgendo direttamente attività gestionale: nessun elemento è stato, infatti, fornito in ordine all'impossibilità che tale attività "di supplenza" potesse essere svolta anche da un amministratore unico (figura che, peraltro, aveva retto precedentemente la società), con analogo numero di collaboratori amministrativi, non potendosi, altresì, ragionevolmente presumere - considerato il compenso *pro capite* previsto per i nuovi membri del CdA (euro 26.362,80 lordi annuali complessivi, da ripartire al 50 per cento al Presidente del CdA e al 25 per cento a ciascuno degli altri membri) - un impiego a tempo pieno degli stessi nell'attività gestoria.

Giova, altresì, ricordare, per quanto attiene all'adeguatezza organizzativa, che la Società ha

registrato nella gestione 2019 un valore della produzione pari ad euro 16.895.077, con un numero di dipendenti pari a 196, di cui 173 operativi e solo 23 impiegati. Appare utile confrontare tali valori con una media dei risultati di tutte le società partecipate da enti territoriali (dati tratti dal referto della Sezione delle Autonomie di questa Corte *"Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari"*, approvato con deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG): il valore della produzione medio (relativo al bilancio 2017) delle 4.326 società analizzate è di circa euro 18,4 milioni, mentre il numero di dipendenti medio, per le società che forniscono servizi pubblici locali è pari a 118. Il confronto con questi dati mette in evidenza come il mero richiamo alla notevole *"complessità organizzativa e gestionale"*, senza fornire poi elementi specifici che dovrebbero permettere in concreto di qualificare come complessa la gestione della società in analisi, non appare sufficiente a consentire di accertare la conformità al disposto dell'art. 11 Tusp. Diversamente opinando e seguendo il percorso interpretativo delineato nelle predette risposte istruttorie dovrebbe arrivarsi alla non sostenibile conclusione che la suddetta disposizione, volta a perseguire importanti finalità di razionalizzazione e di efficientamento delle società pubbliche, non dovrebbe trovare applicazione per la maggior parte delle società pubbliche.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell'attuale CdA da parte dell'Assemblea ordinaria della società *in house* Cogesa s.p.a degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all'articolo 11 del Tusp, sia in ordine agli incombenti inerenti la trasmissione dei relativi atti a questa Sezione regionale di controllo che in riferimento alla carenza della motivazione in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla nomina di un CdA costituito da tre membri in luogo di un amministratore unico.

DISPONE

la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, ai Sindaci, ai Presidenti del Consiglio comunale, affinché comunichino all'organo consiliare i contenuti della presente delibera, e agli Organi di revisione dei comuni soci della società *in house* Cogesa s.p.a., nonché alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche ex art. 15 Tusp presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet delle amministrazioni comunali secondo le modalità di legge.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

L'Estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Stefano Siragusa
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Domenico Nardis	**F.to Dott. Lucio Luzzetti**

Per il parere del responsabile del servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to /////////	F.to //////////////////////

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Villa Sant'Angelo, lì ***28/06/2021***

Il Messo Comunale
F.to Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:
( ) è divenuta esecutiva il giorno ..... perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);
(**X**) diverrà esecutiva il giorno 08/07/2021, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).

Villa Sant'Angelo, lì **25/06/2021**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Luzzetti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Villa Sant'Angelo, lì ***28/06/2021***

COMUNE VILLA SANT'ANGELO - L'Aquila -

Il Funzionario Incaricato
(Giovanni De Matteis)
.....